

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1786)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 agosto 1974

(V. Stampato n. 2854)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 23 agosto 1974

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, nella forma dello Scambio di Note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità della clausola finale delle note stesse.

Art. 3.

All'onere di lire 875 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AMBASCIATA D'ITALIA

Mogadiscio, 21 marzo 1973.

Dr. OMAR ARTEH GHALIB

*Segretario di Stato del Ministero degli affari esteri
della Repubblica Democratica Somala — Mogadiscio.*

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi alle conversazioni ed alla corrispondenza intercorsa tra l'Ambasciata d'Italia ed il Governo della Repubblica Somala in merito alla definizione delle richieste presentate dopo il 23 febbraio 1959 per la liquidazione degli indennizzi per danni causati alle popolazioni residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950.

Premesso che, per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b) dell'allegato A dell'Accordo italo-britannico di Londra del 20 marzo 1950, per la presentazione delle relative domande era stato fissato un termine di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Regolamento di esecuzione del citato Accordo nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

tenuto conto che tale Regolamento fu pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'AFIS in data 15 novembre 1958 e che i 90 giorni prescritti vennero a scadere il 23 febbraio 1959, per cui la speciale Commissione per l'accertamento degli indennizzi — costituita dall'ex AFIS e che ha continuato ad operare in seno all'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio — non ha potuto dal punto di vista giuridico esaminare le istanze prodotte dopo il 23 febbraio 1959;

in considerazione dei particolari rapporti di amicizia e di cooperazione che esistono fra la Somalia e l'Italia, il Governo Italiano, tenendo conto delle raccomandazioni fatte dal Governo Somalo in favore dei presentatori delle cennate istanze presentate fuori termine ed allo scopo di soddisfare definitivamente le predette raccomandazioni, è venuto nella determinazione di mettere a disposizione del Governo Somalo la somma di 875 (ottocentasettantacinque) milioni di lire affinché le competenti Autorità somale provvedano direttamente ad adottare i provvedimenti da esse ritenuti più opportuni in merito alla suddetta questione.

Il Governo Italiano si impegna a versare al Governo Somalo, che ne rilascerà ricevuta liberatoria, la suddetta somma di 875 milioni di lire italiane (convertibili in scellini somali) in un'unica soluzione e per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, dopo l'entrata in vigore del presente Scambio di Note.

Unitamente a tale consegna, l'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio rimetterà al Governo Somalo tutti gli atti relativi alle suddette pratiche di richieste di indennizzo presentate fuori termine, ed il Governo Somalo rilascerà contemporaneamente al Governo Italiano regolare ricevuta liberatoria dei suddetti atti, nonché una formale dichiarazione che sollevi il Governo Italiano medesimo da ogni o qualsiasi ulteriore responsabilità o richiesta da parte degli interessati.

Il Governo Somalo si impegna a dare, all'atto delle suddette consegne, la massima pubblicità alle presenti clausole mediante ripetute comunicazioni attraverso la stampa e la radio somale nonché avvisi agli albi dei Distretti e delle Regioni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora il Governo Somalo concordi con quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta del medesimo tenore di Vostra Eccellenza vengano considerate come costituenti un accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Mi è gradita l'occasione, Signor Segretario di Stato, per rinnovarle l'espressione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia

GIULIO TERRUZZI

DEMOCRATIC SOMALI/REPUBLIC
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Mogadiscio, 21 marzo 1973.

Sua Eccellenza GIULIO TERRUZZI
Ambasciatore d'Italia — Mogadiscio.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni ed alla corrispondenza intercorsa tra l'Ambasciata d'Italia ed il Governo Somalo in merito alla definizione delle richieste presentate dopo il 23 febbraio 1959 per la liquidazione degli indennizzi per danni causati alle popolazioni residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950.

Premesso che, per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera *b*) dell'allegato A dell'Accordo italo-britannico di Londra del 20 marzo 1950, per la presentazione delle relative domande era stato fissato un termine di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Regolamento di esecuzione del citato Accordo nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia; tenuto conto che tale Regolamento fu pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'AFIS in data 25 novembre 1958 e che i 90 giorni prescritti vennero a scadere il 23 febbraio 1959, per cui la speciale Commissione per l'accertamento degli indennizzi — costituita dall'ex AFIS e che ha continuato ad operare in seno all'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio — non ha potuto dal punto di vista giuridico esaminare le istanze prodotte dopo il 23 febbraio 1959;

in considerazione dei particolari rapporti di amicizia e di cooperazione che esistono fra la Somalia e l'Italia, il Governo Italiano, tenendo conto delle raccomandazioni fatte dal Governo Somalo in favore dei presentatori delle cennate istanze presentate fuori termine ed allo scopo di soddisfare definitivamente le predette raccomandazioni, è venuto nella determinazione di mettere a disposizione del Governo Somalo la somma di 875 (ottocentosettantacinque) milioni di lire affinché le competenti Autorità somale provvedano direttamente ad adottare i provvedimenti da esse ritenuti più opportuni in merito alla suddetta questione.

Il Governo Italiano si impegna a versare al Governo Somalo, che ne rilascerà ricevuta liberatoria, la suddetta somma di 875 milioni di lire italiane (convertibili in scellini somali) in un'unica soluzione e per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, dopo l'entrata in vigore del presente Scambio di Note.

Unitamente a tale consegna, l'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio rimetterà al Governo Somalo tutti gli atti relativi alle suddette pratiche di richiesta d'indennizzo presentate fuori termine, ed il Governo Somalo rilascerà contemporaneamente al Governo Italiano regolare ricevuta liberatoria dei suddetti atti, nonché una formale dichiarazione che sollevi il Governo Italiano medesimo da ogni o qualsiasi ulteriore responsabilità o richiesta da parte degli interessati.

Il Governo Somalo si impegna a dare, all'atto delle suddette consegne, la massima pubblicità alle presenti clausole mediante ripetute comunicazioni attraverso la stampa e la radio somale nonché avvisi agli albi dei Distretti e delle Regioni.

Qualora il Governo Somalo concordi con quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta del medesimo tenore di Vostra Eccellenza vengano considerate come costituenti un accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica ».

Al riguardo ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo Somalo concorda su tutto quanto precede.

Mi è gradita l'occasione, Signor Ambasciatore, per rinnovarle l'espressione della mia più alta considerazione.

Il Segretario di Stato

OMAR ARTEH GHALIB